

STATUTO

IKNOFORM S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIALE COLOMBO 61

Numero REA: CA - 293629

Codice fiscale: 92237790925

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" all'atto del 15/05/2024, Rep. n. 66.317/38.014

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata che agisce sotto la denominazione sociale "**IKNOFORM S.R.L. - Impresa sociale**".

Articolo 2

Oggetto

La società esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La società, in ossequio al disposto dell'art. 2 d.lgs. 112/2017, ha per oggetto l'esercizio di attività di interesse generale proponendosi le seguenti finalità:

- solidarietà sociale;
- promozione e diffusione della cultura e del sapere;
- formazione professionale senza scopo di lucro per le attività formative;
- promozione del benessere e dello sviluppo della persona, dei gruppi, delle organizzazioni e del territorio;
- ideazione, progettazione, promozione, sviluppo e attuazione di attività, ricerche ed altre iniziative nell'ambito della formazione,

	dell'educazione permanente, dell'orientamento e del sostegno alle
	persone;
	- sostegno alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisi-
	che, psichiche, economiche, sociali o familiari.
	La società opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse ge-
	nerale della comunità alla promozione umana e all' integrazione
	sociale attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e
	lo svolgimento di attività diverse finalizzate anche all'inserimento
	lavorativo di persone svantaggiate.
	La società pone tra i principi ispiratori della sua azione quelli
	enunciati nella costituzione italiana nella dichiarazione universale
	dei diritti dell'uomo, nella carta dei diritti fondamentali dell'unione
	europea, nella convenzione sui diritti dell'infanzia, ed in particola-
	re l'affermazione dei diritti inalienabili della persona, la tutela dei
	diritti dei minori, la creazione delle condizioni che garantiscono le
	pari opportunità, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, il
	rispetto delle generazioni future, la tutela del patrimonio ambianta-
	le storico e culturale, il principio di sussidiarietà.
	La società si propone inoltre di porre in essere tutte le azioni volte
	a favorire una maggiore coesione sociale e a valorizzare risorse e
	potenzialità della comunità a promuovere i diritti e il benessere de-
	gli individui, a intervenire in funzione di prevenzione e di recupero
	delle condizioni di disagio ed emarginazione.
	La società intende realizzare i propri scopi sociali mediante il
	coinvolgimento delle risorse vive della comunità, fruitori dei ser-

4 di 30

	di sostegno e di servizi alla persona (verso gruppi, enti o singoli e privati);
	- Realizzazione di studi e ricerche di carattere tecnico, scientifico e/o divulgativo rispetto agli ambiti individuati nel presente statuto;
	- Progettazione, promozione e realizzazione di iniziative come seminari, agorà, tavole rotonde, convegni e altri incontri;
	- Promozione e scambio di risorse professionali e know-how con altri gruppi e organizzazioni qualificati;
	- Assistenza e consulenza, anche per conto di terzi, sui temi specificati nel presente statuto;
	- Sviluppo di azioni e partnership con enti, istituzioni, altre associazioni, studi privati, agenzie formative che operano nei settori pertinenti agli scopi esplicitati nel presente statuto;
	- Progettazione, promozione e realizzazione di progetti sui temi dell'integrazione interculturale, mediazione culturale, cittadinanza attiva, valorizzazione del territorio e della cultura;
	- Progettazione di percorsi di monitoraggio e valutazione di progetti e interventi, anche per conto terzi;
	- Progettazione, promozione e realizzazione di interventi volti alla prevenzione del disagio e promozione del benessere individuale, familiare, lavorativo e sociale;
	- Offrire servizi educativi psicologici di istruzione e formazione finalizzati alla realizzazione del benessere personale, alla costruzione del successo scolastico e formativo e alla lotta contro l'abbandono e la dispersione scolastica;

- Gestire asilo, scuole materne,, servizi di accoglienza, di minori baby, parking, servizi mensa, ristorazione, manutenzione, pulizia e accoglienza pre post scolastica, ludoteche, centri animazione, centri servizi socio educativi territoriali, centri socio riabilitativi, servizi di animazione, educazione territoriale itinerante, servizi educativi di strada e servizi ricreativi del tempo libero, centro servizi presidente per anziani, centri servizi per persone non autosufficienti, laboratori didattici se vi siete cattivi e/o di sostegno scolastici ed extrascolastici servizi di doposcuola, accompagnamento allo studio, media tech e centri di aggregazione, viaggi vacanze, soggiorni attività escursionistiche, accompagnamento e assistenza specialistica, informacittà, informagiovani, orientamento professionale, sportelli informativi ed ascolto, segretariato e assistenza sociale, assistenza domiciliare generica e specialistica telesoccorso assistenza telefonica per l'infanzia e per altre tipologie e qualunque servizio socio sanitario educativo in linea con il perseguimento dell'interesse generale alla promozione umana e all' integrazione sociale;

- Progettare organizzare e/o gestire servizi socio sanitari educativi strutture residenziali e non residenziali comunità terapeutica e non terapeutiche per l'infanzia, minori emarginati, tossicodipendenti, sofferenti mentali, case famiglia , comunità alloggio, case protette, ambulatori medici, e/o day hospital, case di riposo residenze sanitarie (RSA), centri di prima e pronta accoglienza orientata al miglioramento delle condizioni di vita e di salute al recupero della

	persona attraverso l'accoglienza la prevenzione la diagnosi la cura
	e il trattamento terapeutico di persone portatrici di patologie in
	condizioni di disabilità, difficoltà disturbo dell'apprendimento di
	dipendenza da sostanze psicotrope di dipendenza da sostanze alco-
	liche e affetti da varie forme di dipendenza di emarginazione disa-
	gio secondo le indicazioni dell'organizzazione mondiale della sani-
	tà delle norme e delle indicazioni europei nazionali regionali e lo-
	cali in materia;
	- Gestire strutture residenziali e non residenziali, comunità gruppi
	appartamento colonie montane e marine ,ostelli ,campeggi, fattorie
	didattiche ed ecologiche, alberghi case alloggi vacanza, bed and
	breakfast ed ogni altra forma di ospitalità per soggiorni vacanze,
	studi formazione, attività sportive attività ecologiche attività arti-
	stiche culturali assistenza accoglienza ascolto rifugio asilo abilita-
	zione riabilitazione trattamento a carattere terapeutico e non tera-
	peutico;
	- Offrire servizi di consulenza e assistenza in risposta alle differen-
	ti esigenze dei singoli e/o di famiglie, di altre forme di Unione tra
	persone.
	- Realizzare attività di orientamento e consulenza scolastica sociale
	professionale;
	- Svolgere attività di mediazione, negoziazione, facilitazione, ge-
	stione costruttiva dei conflitti nella relazioni interpersonali familia-
	ri extra familiari professionali tra gruppi organizzati istituzioni lo-
	cali regionali nazionali ed internazionali;

		- svolgere l'attività di mediazione familiare culturale penale;
		- offrire servizi di consulenza e assistenza in risposta alle differenti esigenze delle istituzioni e organizzazioni private pubblica e formali e informali presenti nel territorio;
		- porre in essere iniziative di animazione della comunità locale favorendo i processi di inclusione sociale di partecipazione alla cittadinanza attiva;
		- progettare organizzare e/o gestire scuole parificate di ogni ordine e grado corsi di istruzione scolastica, corsi professionali ,corsi preparazione ad esami e concorsi, ai corsi per l'esercizio delle professioni, corsi post laurea e master vari livelli, corsi di alta formazione, corsi professionali in regime di educazione continua, in medicina (ECM), corsi aziendali, corsi residenziali, non residenziali, e/a distanza;
		- progettare, organizzare e gestire attività di formazione, aggiornamento professionali, consulenza e supervisione, tirocini , viaggi culturali di formazione istruzione in Italia e all'estero rivolti a terzi;
		- Formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, università;
		- svolgere attività di ricerca scientifica, rilevamento trattamento statistico dei dati, gestione banche dati, archivi anche a carattere storico, progettazione in ambito socio sanitario, psico pedagogico, sociale, culturale delle politiche economiche e sociali.
		- Condurre attività editoriale, realizzare pubblicazioni periodiche, non periodiche, cartacce, discografiche, cinematografiche, audio-

	visive, televisive radiofoniche, informatiche e telematiche e con
	qualsiasi tecnologia possa essere disponibile;
	- organizzare conferenze, seminari e congressi scientifici profes-
	sionali e di categorie sociali;
	- fornire servizi professionali di supporto tecnico organizzativo re-
	lativamente ai servizi resi nell'ambito delle attività previste
	dall'oggetto sociale;
	- svolgere attività produttive, commerciali, coerenti con lo scopo
	dell'oggetto sociale sopra enunciati: le attività della società potran-
	no essere svolte in proprio, tramite convenzione, l'appalto con enti
	pubblici o privati.
	Nei limiti e secondo le modalità previste dai vigenti norme di leg-
	ge la società potrà svolgere qualunque attività connessa o affine
	agli scopi sopra elencati nonché potrà compiere tutti gli atti e con-
	cludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, com-
	merciale, industriale e finanziaria (in via non prevalente e non nei
	confronti del pubblico) necessarie od utili alla realizzazione degli
	scopi sociali o comunque sia direttamente che indirettamente atti-
	nenti ai medesimi, compresa l'istituzione costruzione acquisto di
	magazzini, attrezzature, impianti atti al raggiungimento degli scopi
	sociali.
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel ri-
	spetto delle vigenti norme in materia di diritto del lavoro nel ri-
	spetto delle norme contrattuali e di esercizio di professioni riserva-
	te per il cui esercizio richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

	La società può altresì assumere direttamente o indirettamente inte-	
	resse a partecipazione occasionale in altre società o imprese aventi	
	oggetto analogo a fine o connesso al proprio, nelle sole ipotesi in	
	cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'og-	
	getto sociale, escluso in ogni caso il fine di collocamento presso	
	terzi ed il potere degli amministratori di agire nei confronti del	
	pubblico.	
	La società può compiere in via residuale, non principale e non pre-	
	valente secondo il disposto dell'art. 2 c. 3 dlgs 112/2017, tutte le	
	operazioni commerciali (compresa la vendita dei prodotti inerenti	
	propria attività anche on line e la prestazione di servizi di consu-	
	lenza, orientamento, assistenza, pianificazione strategica ed orga-	
	nizzativa ad altre organizzazioni, industriali, finanziarie, bancarie,	
	mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo ne-	
	cessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con	
	esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a sogget-	
	ti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti	
	non posseduti dalla società.	
	Articolo 3	
	Sede	
	La società ha sede in Comune di Quartu Sant'Elena , all'indirizzo	
	che risulterà dal Registro delle Imprese competente.	
	Con delibera dell'assemblea possono essere istituite, modificate e	
	soppresse, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie.	
	L'organo amministrativo della società può modificare la sede so-	

	ziale all'interno dello stesso Comune nonché istituire, modificare e	
	sopprimere succursali, agenzie, uffici e filiali.	
	Articolo 4	
	Durata	
	La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2070 .	
	Articolo 5	
	Capitale e altre risorse finanziarie	
	Il capitale sociale è di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) .	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di	
	valutazione economica.	
	Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in mi-	
	sura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.	
	Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capita-	
	le possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni	
	di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno	
	concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo	
	2473 c.c..	
	Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale	
	per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede so-	
	ciale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma	
	secondo c.c., in previsione dell'assemblea.	
	La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo	
	di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratui-	
	to, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento	

a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017.

La competenza all'emissione dei titoli di debito è attribuita all'organo amministrativo, che ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso, con decisione che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese.

Articolo 6

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.

Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/17.

Ai fini del presente articolo 7, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esem-

	plificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in paga-
	mento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non
	preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal de-
	denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente
	la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accor-
	do, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.
	Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne
	comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al
	domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica
	certificata.
	I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercita-
	re il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la
	stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiara-
	zione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata conse-
	gnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata in-
	viati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'of-
	ferta di prelazione.
	Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di
	un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in
	proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
	Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia
	esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e
	proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono
	valersene e che non vi abbiano rinunciato.

14 di 30

	Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.
	Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.
	Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.
	Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.
	Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.
	L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

	Articolo 8	
	Morte del socio	
	La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.	
	Articolo 9	
	Recesso	
	Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/07. Al socio receduto è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 22.4.	
	Articolo 10	
	Amministratori	
	Fatto salvo quanto previsto nell'art. 23, la società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:	
	- da un amministratore unico;	

- da un consiglio di amministrazione composto da 2 a 5 membri,
secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile
2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordi-
nata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al dlgs 58/98.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'ar-
ticolo 2390 c.c..

Articolo 11

Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o
per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammini-
stratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così
nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pa-
ri, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade
l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, en-
tro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del
nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere so-
lo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 12

Consiglio di amministrazione

18 di 30

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

	nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,	
	assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva	
	della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal	
	presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto	
	nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Articolo 14	
	Poteri dell'organo amministrativo - Delegati	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione del-	
	la società.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri	
	degli amministratori.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può	
	delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo com-	
	posto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi	
	componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le	
	disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo	
	2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	
	nell'articolo 2475, comma quinto c.c..	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone	
	i poteri.	
	Articolo 15	

	Rappresentanza	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. 15.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.	
	Articolo 16	
	Compensi degli amministratori	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.	

	I soci possono assegnare agli amministratori una indennità deno-
	minata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessa-
	zione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale inden-
	nità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi
	riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delega-
	ti, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al
	momento della nomina.
	Articolo 17
	Organo di controllo interno e revisione legale dei conti
	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.3, i soci nominano l'organo
	di controllo interno.
	L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione
	dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un colle-
	gio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i re-
	quisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.
	I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferi-
	mento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
	231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto orga-
	nizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funziona-
	mento.
	I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservan-
	za delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto partico-
	lare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del

	d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto
	in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bi-
	lancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sinda-
	ci.
	17.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di
	ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli am-
	ministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese so-
	ciali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
	Salvo quanto previsto dal successivo art. 17 la revisione legale dei
	conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo
	inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una
	società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero
	dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.
	Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due
	dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- bis del co-
	dice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore
	legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito re-
	gistro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.
	Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale
	possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel ri-
	spetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di ammini-
	strazione.
	Articolo 18
	Decisioni dei soci
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla

legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19

Assemblea

Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei

	soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.	
	L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione. 19.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera. 19.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Articolo 20	
	Svolgimento dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dalla persona designata da-gli intervenuti.	
	La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.	
	Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo	

	go ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi	
	rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che	
	deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere spe-	
	cificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali	
	facoltà e limiti di sub-delega.	
	E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipen-	
	dentemente dal loro ordine del giorno.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sotto-	
	scritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge	
	o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da	
	notaio.	
	Articolo 21	
	Quorum	
	Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti	
	soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.	
	Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli	
	soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il	
	consenso di tutti i soci.	
	L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devo-	
	no essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappre-	
	sentino almeno i due terzi del capitale sociale.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presen-	
	te statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifi-	
	che maggioranze.	

	Articolo 22	
	Bilancio e utili	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..	
	Salvo quanto previsto nel successivo articolo 22.4, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associa-ti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo capoverso.	
	La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono	

stati pro-dotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società.

Articolo 23

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

Qualora l'impresa superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà lavoratori e utenti, potranno nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

Articolo 24

Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

il numero dei liquidatori;

in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

a chi spetta la rappresentanza della società;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumen-

Articolo 26

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio